

212/2023 R.G. Trib.

196/2022 R.G.N.R.

Sentenza n. 518/2026

Depositata il 02.04.2026

**TRIBUNALE DI PESCARA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Pescara in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gianluca Sarandrea, all'udienza del 2.4.2026, alla presenza del PM On. Dott.ssa Dea DI Massimo, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

Nei riguardi di

D. C. D. nato ad (...) il (...), residente a (...) in Via (...), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. C. C. del Foro di Pescara;

Libero Assente Difeso di ufficio dall'Avv. D. C. del Foro di Pescara

**IMPUTATO**

del reato p. e p. dall'art. 7 c. 1 d.l. 4/2019, conv. in l. 26/2019, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'art. 3 del. 4/2019 (C.d. reddito di cittadinanza), riconosciutogli a decorrere dal dicembre 2019, rendeva all'Inps dichiarazioni false e/o, comunque, ometteva la comunicazione di informazioni dovute e, in particolare, ometteva di comunicare che il proprio nucleo familiare era composto anche dal padre D. C. R., titolare peraltro pensione.

In Pescara il 13.11.2019 (data presentazione domanda)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con decreto pronunciato all'esito dell'udienza preliminare del 6.10.2022 è stato disposto il giudizio nei riguardi di D. C. D. in ordine al reato a lui ascritto in rubrica.

All'udienza del 9.11.23, dopo che quella del 23.3.23 era stata differita per impedimento del giudice, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 4.7.24 è stato sentito il Luog. F. D. in servizio presso la Guardia di Finanza di Pescara.

L'udienza dell'8.5.2025 è stata differita a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore e quella del 2.10.25 su istanza del difensore.

Alla seduta odierna il giudice, sentito il teste D. C. R. e raccolte le conclusioni delle parti, si è pronunciato come da dispositivo.

Alla luce degli esiti dell'istruttoria dibattimentale non si ritiene provata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

Il Luog. D. ha riferito in dibattimento di aver effettuato accertamenti nei riguardi dell'imputato a seguito della presentazione di un'istanza di riconoscimento del reddito di cittadinanza dallo stesso presentata e dove l'imputato aveva attestato di essere l'unico componente del proprio nucleo familiare. Gli accertamenti in seguito espletati hanno fatto emergere la presenza nel nucleo familiare del D. C. anche del padre R. che, all'epoca percepiva un trattamento pensionistico da lavoratore dipendente di importo pari ad € 1.400,00 mensili.

A seguito della domanda presentata D. C. D. aveva percepito dall'INPS l'importo complessivo di € 998,86.

Ciò posto, ritiene il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale non consenta di pervenire ad un'affermazione di responsabilità dell'imputato.

Occorre preliminarmente osservare come ai fini dell'ottenimento del c.d reddito di cittadinanza sulla base di quanto disposto dal D.L. 4/19 occorre che il richiedente ed il suo nucleo familiare siano in possesso, cumulativamente, dei requisiti soggettivi ed economici indicati dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e c bis).

Ciò premesso si deve sottolineare come secondo il consolidato e condiviso principio giurisprudenziale (cfr. SSUU della Corte di Cassazione Sentenza n. 49686 del 13/07/2023) per l'integrazione del delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, occorre che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.

Ebbene, tale specifica circostanza non risulta sussistente nell'odierna vicenda processuale; non è infatti possibile accertare, in assenza di elementi di prova certa sul punto, se l'eventuale reddito derivante dal trattamento pensionistico percepito del padre del D. C. avrebbe comportato un aumento del reddito del nucleo familiare tale da far venire meno il diritto al beneficio ovvero comportare una spettanza con minore importo.

Per tale motivo, in assenza di prova sul punto non può che pervenirsi ad una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

PQM

Visto l'artt. 530 c.p.p.

Assolve D. C. D. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Pescara, 2.4.2026

Il Giudice  
Dott. Gianluca Sarandrea